

**AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI SUGLI ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI AL PARERE
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI
CURA, DI VITA E DI LAVORO (N. 157)**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI (N. 158)**

Contributo della Regione Lombardia

Roma, 21 aprile 2015

Premessa

Regione Lombardia condivide le posizioni espresse nel contributo prodotto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, soprattutto con riferimento alle modifiche della disciplina dell'apprendistato.

Si ritiene, tuttavia opportuno fornire un contributo per un costruttivo confronto, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i livelli di Governo, soprattutto sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino delle forme contrattuali (a. n. 158) che è quello con maggiori ricadute sulle dinamiche del mercato del lavoro e maggior impatto sulle prerogative regionali a costituzione vigente.

In linea generale, è apprezzabile un intervento di riordino delle tipologie contrattuali ma si rappresenta l'opportunità di non irrigidire il mercato verso tipologie contrattuali c.d. standard limitando le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. Così come si è agito sul versante delle flessibilità in uscita introducendo le c.d. tutele crescenti, è necessario preservare anche la flessibilità in entrata. Questo non significa precarizzazione dei rapporti, ma garantire libertà contrattuale: le imprese e i lavoratori devono essere liberi di scegliere quale sia la forma contrattuale più opportuna per regolare il rapporto di lavoro che vogliono instaurare, anche sulla base delle reciproche esigenze; bisogna vigilare affinché non ci siano abusi ma non eliminare la possibilità di ricorrere a forme di lavoro più flessibili previste per far fronte a specifiche esigenze del mercato del lavoro. Siamo tutti memori del recente intervento della Legge Fornero per promuovere i contratti a tempo indeterminato, restringere le partite Iva e i contratti a termine, che non ha sortito gli effetti sperati (70% delle assunzioni con contratti flessibili) a conferma del fatto che il mercato del lavoro non può essere etero diretto da norme di legge.

Sono tuttavia necessari tutti gli interventi di semplificazione burocratica e di minor aggravio per le imprese e per i lavoratori e pertanto appare apprezzabile ogni intervento in tal senso. In particolare, con riferimento al Capo V dello schema di decreto in esame, di modifica del Testo Unico dell'apprendistato, si ravvisano delle significative novità positive tra cui: le misure di semplificazione introdotte per la sottoscrizione del contratto di apprendistato; l'introduzione di un limite massimo alla formazione esterna; la retribuzione a carico del datore di lavoro per le ore di formazione esterne all'azienda del 10% della retribuzione che gli sarebbe dovuta. Tali norme forniscono ^{ut supra} la cornice nazionale di riferimento in cui si iscrive il processo di riforma avviato in Regione Lombardia con il Progetto di Legge che ho voluto presentare che, tra le altre

a partire dal prossimo anno formativo,

modifiche, ha previsto delle disposizioni in materia di alternanza scuola lavoro. In particolare, Regione Lombardia stabilisce che negli IeFP così come negli ITS e IFTS una quota di almeno il 5% di studenti raggiunga il titolo di studio attraverso l'apprendistato.

Nonostante gli elementi positivi affrontati dal testo in esame, si sottopongono all'attenzione di Questa Commissione ulteriori questioni meritevoli di riflessione. In linea generale si richiama l'attenzione sull'opportunità di contemperare le esigenze di fissare criteri uniformi a livello nazionale per evitare l'eccessiva frammentazione a livello territoriale, con la necessità di rendere quanto più agevole possibile per impresa e istituzione formativa, l'attivazione di percorsi di apprendistato. A tal fine, si suggerisce un approccio di tipo sussidiario che, fermo restando la competenza delle Regioni e il rispetto dei LEP condivisi a livello nazionale, consenta una maggiore autonomia di scelta all'azienda ospitante e all'istituzione formativa, per facilitare la sottoscrizione di contratti di apprendistato.

Altra questione che preme ribadire è quella di prevedere misure di incentivazione dei contratti di apprendistato almeno pari a quelle del contratto a tempo indeterminato (decontribuzione fino a un massimo di € 8.060 per tre anni previsto dalla legge di stabilità) per evitare l'effetto "cannibalizzazione" verso forme contrattuali più convenienti ma non altrettanto strategiche per il progresso produttivo del nostro Paese.

Con riferimento ad aspetti puntuali del testo normativo:

- si segnala l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame e le norme contenute nel ddl di riforma del sistema di istruzione e formazione e deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (AC 2994), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, con specifico riferimento alle norme che riguardano il sistema duale (art. 41 comma 5 dello schema di decreto e art. 4 ddl di riforma del sistema di istruzione e formazione) e quelle che riguardano l'accesso agli ITS (art. 43 comma 1 schema d.lgs. in esame e art. 21 lett. h ddl riforma istruzione e formazione);
- si rappresenta l'opportunità di prevedere un regime transitorio per evitare che si crei un vulnus normativo in attesa che le nuove disposizioni siano rese operative. Per l'attuazione della nuova disciplina, infatti, sarà necessaria l'emanazione di uno o più decreti interministeriali e il conseguente adeguamento delle normative regionali. In attesa che si realizzi tale passaggio, è necessario non impedire l'attivazione di nuovi contratti di apprendistato, oltre che la continuazione di quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Conclusioni

In linea generale lo schema di decreto legislativo di riordino delle forme contrattuali presenta delle positive novità, seppur con le precisazioni sopra espresse; è però necessario che il lavoratore possa contare su un

sistema di politiche attive che lo accompagni nel passaggio da un lavoro all'altro, con servizi personalizzati in base al fabbisogno e proporzionati in base alle esigenze e alla possibilità di essere inseriti o reinseriti nel mercato del lavoro. In tal senso si richiama l'attenzione di Questa commissione a voler vigilare sull'operato del Governo affinché provveda quanto prima all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella l. 183/2014 in materia di politiche attive, secondo modalità che sistemi efficaci di organizzazione del mercato del lavoro, come quello della Regione Lombardia, non siano penalizzati dal processo di riforma, ma che al contrario siano messi nelle condizioni di esprimere il massimo del loro potenziale.